

Bruxelles, 11 settembre 2026
(OR. en)

13064/26

ENV 1060
ENT 219
COMPET 1054
IND 538
SAN 654
CONSOM 258
MI 870
CHIMIE 114
DELECT 146

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6262 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.9.2026 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le paraffine clorurate a catena media

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6262 final.

All.: C(2026) 6262 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.9.2026
C(2026) 6262 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.9.2026

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le paraffine clorurate a catena media**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1021 è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione"). Alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Ginevra (Svizzera) dal 28 aprile al 9 maggio 2025, è stato deciso di includere le paraffine clorate a catena media (*medium chain chlorinated paraffins*, MCCP) nell'allegato A della convenzione con deroghe specifiche. L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbe rispecchiare tale decisione.

Il presente atto delegato dà attuazione alla decisione SC-12/10 che include le MCCP nell'elenco dell'allegato A, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha preparato un fascicolo riguardante eventuali restrizioni relativo alle MCCP a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA sono stati finalizzati nel settembre 2023¹. Questi ultimi sono stati utilizzati dall'UE come base per elaborare il suo contributo al processo scientifico della convenzione e stabilire la sua posizione alla conferenza delle parti.

La decisione SC-12/10 presenta un elenco di deroghe specifiche concesse a norma della convenzione, comprendente tutte quelle raccomandate nei pareri dei comitati RAC e SEAC. La convenzione prevede anche deroghe non raccomandate in tali pareri, ad esempio per vari usi delle MCCP nel PVC (compresi fili e cavi per dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro), nei settori aerospaziale e della difesa e in alcuni pezzi di ricambio. La Commissione ritiene che le deroghe per i settori aerospaziale e della difesa, per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro e per i pezzi di ricambio debbano essere concesse e propone ulteriori deroghe specifiche sulla scorta delle osservazioni ricevute tramite la consultazione pubblica, come spiegato di seguito.

In base alla convenzione possono essere concesse deroghe specifiche per cinque anni, con la possibilità di prorogarle per un altro quinquennio. La Commissione ritiene che sia opportuno limitare a cinque anni la durata massima di una deroga e indicare la possibilità di prorogarla per al massimo un altro periodo di pari durata se necessario.

Per quanto riguarda i valori limite del contaminante non intenzionale in tracce, si propone di utilizzare il limite di concentrazione raccomandato nel parere dell'ECHA (0,1 % in peso) che è considerato applicabile e adatto a impedire l'uso intenzionale.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli esperti designati dai singoli Stati membri sono stati consultati sul progetto di atto delegato nell'ambito del pertinente gruppo di esperti (la riunione delle autorità competenti sui POP) e si è tenuto conto delle osservazioni formulate in tale sede.

¹ [3de158a7-8ab9-ba32-be7f-0125bb0174d3](https://echa.europa.eu/it/it/3de158a7-8ab9-ba32-be7f-0125bb0174d3).

Anche i portatori di interessi, tra cui l'industria chimica e la società civile, hanno partecipato alle discussioni sull'inclusione delle MCCP nell'elenco dell'allegato I del regolamento POP in occasione della riunione delle autorità competenti sui POP e le osservazioni formulate sono state prese in considerazione.

Inoltre la procedura di restrizione REACH per le MCCP, che ha portato ai pareri del RAC e del SEAC, ha incluso due consultazioni pubbliche. Il parere del SEAC include nel fascicolo preparato dall'ECHA una valutazione socioeconomica dei costi e dei benefici della restrizione REACH che stima i costi associati a circa 4 miliardi di EUR nell'arco di 20 anni (principalmente si tratta di costi per la sostituzione delle MCCP con alternative). Il SEAC ha ritenuto che l'industria possa sostenere questi costi senza ricadute di rilievo sull'occupazione. Tenendo conto dei costi e dei benefici socioeconomici, compresi i benefici della riduzione delle emissioni delle MCCP, il SEAC ha concluso che la restrizione, come modificata dal SEAC, è la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare il rischio.

Il progetto di atto è stato oggetto di una consultazione pubblica dal 21 novembre al 19 dicembre 2025 attraverso l'apposito portale e le osservazioni formulate sono state prese in considerazione come indicato di seguito.

Diversi portatori di interessi hanno chiesto di modificare l'elenco delle deroghe specifiche, principalmente per includere le deroghe concesse nella decisione della convenzione di Stoccolma e per concedere un periodo transitorio generale prima che il divieto inizi ad applicarsi.

Non è possibile concedere un periodo transitorio per tutti gli usi, in quanto l'entrata in vigore della modifica della convenzione di Stoccolma per l'UE è il 16 dicembre 2026. Il progetto prevede tuttavia una deroga di due anni per alcuni usi limitati oggetto di deroghe specifiche incluse nella decisione della convenzione di Stoccolma e per i quali sono state fornite informazioni nel corso della consultazione (schiume monocomponenti, fili e cavi per il settore edile e rivestimenti impermeabili e anticorrosione). Sono pervenute numerose osservazioni sull'uso delle MCCP per la fabbricazione di schiume monocomponenti. Secondo le osservazioni ricevute, la deroga specifica di due anni sembra appropriata per la transizione verso alternative per le schiume monocomponenti. Il testo della deroga per adesivi, sigillanti e nastri è modificato per allinearli alla formulazione della convenzione di Stoccolma.

Alcuni portatori di interessi hanno formulato osservazioni concernenti l'impatto del divieto delle MCCP sul riciclaggio. La Commissione ha introdotto una deroga specifica per il riciclaggio di schiume monocomponenti e per l'uso del prepolimero riciclato in contenitori nuovi, per una durata di cinque anni. Secondo le informazioni fornite dall'impresa di riciclaggio, per garantire l'eliminazione delle MCCP dal flusso di riciclaggio servono tre anni dall'entrata in vigore del divieto di utilizzarle nei nuovi prodotti. Sono inoltre previsti obblighi in materia di etichettatura per poter applicare tale deroga.

Le MCCP sono presenti a livelli dell'1-2 % nella frazione di rifiuti prodotta come sottoprodotto del riciclaggio dei metalli dai cavi e alcuni portatori di interessi hanno chiesto di fissare un valore limite specifico del contaminante non intenzionale in tracce, senza limiti temporali, per i materiali plastici recuperati dal riciclaggio dei metalli dai cavi. Questa frazione di rifiuti è costituita principalmente da PVC flessibile che potrebbe essere contaminato da varie sostanze ereditate (piombo, ftalati, paraffine clorate e altri ritardanti di fiamma). Il materiale recuperato è utilizzato principalmente in applicazioni quali l'arredo stradale. Considerando l'approccio adottato per quanto riguarda la restrizione relativa al piombo nel PVC (allegato XVII, voce 63, del regolamento REACH), in cui non è stato fissato alcun limite di concentrazione specifico per il PVC flessibile recuperato, la Commissione ritiene inopportuno fissare un valore limite specifico del contaminante non intenzionale in

tracce illimitato nel tempo per il caso in questione e propone un valore limite specifico del 2 % per due anni, al fine di concedere agli operatori tempo sufficiente per adattarsi e trovare una destinazione diversa per il materiale non conforme al valore limite generico dello 0,1 %. Il valore limite specifico si applicherebbe solo a determinati usi specifici del materiale recuperato, come indicato nelle osservazioni.

Alcuni portatori di interessi hanno chiesto di fissare un valore limite generale del contaminante non intenzionale in tracce del 3 % p/p, come nella decisione della convenzione di Stoccolma, o di seguire l'approccio usato per le paraffine clorate a catena corta (*short chain chlorinated paraffins*, SCCP) (1 % p/p in sostanze e miscele e 0,15 % negli articoli). La Commissione non ha modificato il valore limite generale del contaminante non intenzionale in tracce in quanto il parere sulle restrizioni REACH ha confermato che lo 0,1 % p/p è realizzabile e applicabile e che sono disponibili metodi analitici per rilevare tale livello di MCCP.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica l'elenco di sostanze chimiche dell'allegato I sulla base degli sviluppi intervenuti nell'ambito della convenzione, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021. La base giuridica per l'atto delegato è l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.9.2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le paraffine clorurate a catena media

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti² (la "convenzione"), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza³ (il "protocollo").
- (2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.
- (3) Nella sua dodicesima riunione, tenutasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi le paraffine clorurate a catena media con deroghe specifiche. Conformemente a quanto stabilito nella decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, l'Unione ha sostenuto l'inclusione delle paraffine clorurate a catena media nell'allegato A con deroghe specifiche⁴.
- (4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi le paraffine clorurate a catena media.
- (5) Nel 2023 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) (i "comitati") dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno adottato i rispettivi pareri⁵ in merito a un fascicolo riguardante

¹ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>.

² GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj>.

³ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj>.

⁴ Decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione (GU L, 2025/868, 12.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/868/oj>).

⁵ [3de158a7-8ab9-ba32-be7f-0125bb0174d3](http://data.europa.eu/eli/dec/2025/868/oj).

eventuali restrizioni presentato dall'ECHA e relativo alle paraffine clorurate a catena media a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Entrambi i comitati si sono espressi a favore di una restrizione dell'immissione sul mercato delle paraffine clorurate a catena media. Il SEAC ha sostenuto una deroga all'immissione sul mercato per l'uso nei fluidi per la lavorazione dei metalli. Detta deroga, inclusa nell'elenco delle deroghe specifiche concesse a norma della convenzione con decisione SC-12/10 della conferenza delle parti ("decisione SC-12/10"), dovrebbe essere concessa anche a norma del regolamento (UE) 2019/1021, poiché risulta tuttora necessaria nell'Unione. Riguarda l'uso di paraffine clorurate a catena media come additivi per pressioni estreme nei fluidi per la lavorazione dei metalli utilizzati nelle operazioni "pesanti" di lavorazione dei metalli, che sono limitate a contesti professionali o industriali.

- (6) La convenzione prevede inoltre deroghe specifiche per l'uso delle paraffine clorurate a catena media che non sono oggetto di alcuna raccomandazione nei pareri dei comitati. Tali deroghe comprendono alcuni usi nei settori aerospaziale e della difesa, ossia adesivi e sigillanti, nastri utilizzati per l'incollaggio non strutturale, rivestimenti e vernici intumescenti per attrezzature spaziali e di difesa e relativi imballaggi, rivestimenti e vernici per la riparazione di attrezzature spaziali e di difesa e l'uso in pezzi di ricambio destinati a queste ultime. Comprendono anche altri usi nel settore della difesa, vale a dire vernici e rivestimenti per le munizioni e la marcatura di munizioni nonché munizioni pirotecniche destinate a dispositivi per la difesa. Tali usi non erano noti al momento dell'adozione dei pareri dei comitati. Considerando il lungo periodo di tempo necessario per consentire l'individuazione di alternative alle paraffine clorurate a catena media e la sostituzione di tali sostanze per gli usi citati nei settori aerospaziale e della difesa, che sono fortemente regolamentati, le deroghe dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) 2019/1021.
- (7) La convenzione prevede inoltre deroghe specifiche per l'uso delle paraffine clorurate a catena media nel settore medico e per i pezzi di ricambio che non sono oggetto di alcuna raccomandazione nei pareri dei comitati. Tali deroghe comprendono l'uso in fili e cavi nei dispositivi medici e nei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Sono compresi anche gli usi nei pezzi di ricambio e nella riparazione di i) veicoli a motore terrestri e macchinari utilizzati nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, della silvicoltura e negli interventi paesaggistici, ii) apparecchiature elettriche ed elettroniche per dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di misurazione, analisi, fabbricazione, controllo, monitoraggio, prova e ispezione e iii) applicazioni aerospaziali e di difesa. Considerando il volume limitato di paraffine clorurate a catena media utilizzate nei dispositivi medici e nei dispositivi medico-diagnostici in vitro, nei pezzi di ricambio e per la riparazione di articoli e considerando l'importanza di prevenire l'obsolescenza prematura di tali articoli, le deroghe dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) 2019/1021.

⁶ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

- (8) La convenzione prevede inoltre deroghe specifiche per l'uso delle paraffine clorurate a catena media in altri settori. In alcuni casi è necessario un periodo transitorio di due anni per passare ad alternative. È pertanto opportuno prevedere una deroga specifica della durata di due anni per l'uso di paraffine clorurate a catena media nel cloruro di polivinile flessibile usato in fili e cavi destinati al settore edile, in sigillanti polisolfurici e schiume poliuretaniche monocomponente utilizzati per sigillare porte e finestre, nonché in rivestimenti impermeabili e rivestimenti anticorrosione. Per facilitare il riciclaggio delle schiume monocomponente, la deroga per il materiale recuperato contenente paraffine clorurate a catena media utilizzate per sigillare porte e finestre dovrebbe essere valida per cinque anni.
- (9) La durata massima delle deroghe dovrebbe essere di cinque anni, con la possibilità di proroga per un ulteriore quinquennio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione. Ciò è particolarmente importante per la deroga relativa alle vernici e ai rivestimenti per le munizioni e la marcatura di munizioni, per cui si prevede che saranno necessari più di cinque anni per completare la sostituzione. In vista della conferenza delle parti prevista per maggio 2031, la Commissione riesaminerà la necessità di prorogare le deroghe specifiche dal momento che un'eventuale proroga di quelle applicabili alle paraffine clorurate a catena media a norma della convenzione dovrà essere decisa in tale sede.
- (10) L'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli. A tale proposito gli articoli contenenti paraffine clorurate a catena media prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all'allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.
- (11) Inoltre, in linea con la decisione SC-12/10, è opportuno concedere la deroga relativa all'immissione sul mercato e all'uso di paraffine clorurate a catena media in polimeri e gomme destinati a pezzi di ricambio per i) veicoli a motore terrestri e macchinari utilizzati nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, della silvicoltura e negli interventi paesaggistici, ii) applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, iii) apparecchiature elettriche ed elettroniche per dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro e per determinati strumenti fino alla fine della vita utile dei prodotti interessati o fino al 31 dicembre 2041, se anteriore. È possibile che il ciclo di vita dei prodotti in alcune delle applicazioni citate si estenda oltre il 2041. L'immissione in commercio e l'uso di pezzi di ricambio per tali applicazioni, se presenti nel territorio dell'Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, dovrebbero pertanto essere consentiti anche dopo tale data.
- (12) La decisione SC-12/10 stabilisce che le parti che si sono registrate per una deroga specifica per l'uso di paraffine clorurate a catena media per fluidi per la lavorazione dei metalli in contesti professionali o industriali dotati di sistemi di raccolta e in rivestimenti e vernici per la riparazione di attrezzature spaziali e di difesa e l'uso in pezzi di ricambio destinati a queste ultime devono adottare misure per proteggere i lavoratori. Per garantire un elevato livello di protezione di tutti i lavoratori, questo obbligo dovrebbe essere esteso a tutte le deroghe concesse nel presente regolamento. Inoltre, poiché le deroghe concesse potrebbero comportare l'emissione di paraffine clorurate a catena media e in linea con l'obiettivo sancito all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 di ridurre al minimo il rilascio di inquinanti organici persistenti, è

opportuno introdurre l'obbligo di ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente provenienti da tutti gli usi oggetto di deroghe.

- (13) La decisione SC-12/10 incoraggia le parti a imporre ai fabbricanti di paraffine clorurate soggetti alla loro giurisdizione di comunicare agli utilizzatori a valle informazioni sulla presenza nei loro prodotti di determinati cloroalcani lineari con lunghezze della catena di carbonio nell'intervallo C₁₄₋₁₇. Nell'Unione tale obbligo dovrebbe essere introdotto per i fabbricanti, i fornitori e gli importatori di paraffine clorurate, che dovrebbero essere tenuti a fornire agli utilizzatori a valle le informazioni richieste nella scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1907/2006.
- (14) Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite generale per le paraffine clorurate a catena media presenti in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce.
- (15) È opportuno fissare un valore limite specifico del contaminante non intenzionale in tracce, valido per un periodo di due anni, per le paraffine clorurate a catena media presenti nei materiali recuperati dal riciclaggio di cavi e negli articoli prodotti con tali materiali, al fine di concedere ai responsabili del riciclaggio tempo sufficiente per adattarsi e ridurre la presenza di paraffine clorurate a catena media o per trovare una destinazione diversa per i materiali che non rispettano il valore limite generale per le paraffine clorurate a catena media presenti come contaminanti non intenzionali in tracce. Per ridurre le emissioni di paraffine clorurate a catena media e l'esposizione umana alle stesse, l'uso di materiale recuperato dal riciclaggio dei cavi dovrebbe essere limitato all'arredo stradale e ai blocchi a sostegno delle recinzioni.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.
- (17) Affinché la modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 si applichi contemporaneamente all'entrata in vigore della modifica della convenzione per l'Unione, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN